



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-gst: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 27/GST del 15 giugno 2020

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 27/GST (2019/2020)**

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 15 giugno 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 29/ 2/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 29/ 2/2020 VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA - REAL ANACAPRI CALCIO 201

Il sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Virtus Social Santa Maria in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art. 67 CGS, né chiesto l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n.22 del 22 6/2/2020); P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania n. 82 del 6.3.2020, pag. 1565, dichiara il reclamo improcedibile e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul campo di 0/1 In favore della reclamata, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone incamerarsi contributo di accesso alla giustizia.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 23/ 2/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 23/ 2/2020 REAL SANFELICIANA - VIRTUS CARANO A.S.D. 1962

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Virtus Carano 1962, con il quale la stessa ha censurato la posizione irregolare ai fini del tesseramento dei calciatori come di seguito in elenco appartenenti alla società Real San Feliciano: sig. Cimmino Emanuele Clemente (nato il 9/3/1991); Di Caprio Alessandro

(4/5/2000); Crisci Marco (7/5/1992); De Lucia Valerio (21/2/1994); De Rosa Sabatino (21/4/1999); Nuzzo Dionisio (9/6/1998); Savastano Vittorio Emanuele (10/7/1994); Russo Lorenzo (7/11/1994); Di Marzo Antonio (2/9/1993); Crisci Nicola (17/3/1995); Liparulo Giuseppe (12/3/1993); Ciccozzi Mattia Antonio (05/5/1989); Vigliotti Francesco (23/12/1994); Capasso Mario (15/1/1997); Nuzzo Orazio (20/11/1995). Esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso quanto segue: Cimmino Emanuele Clemente tesserato in data (16/10/2019); Di Caprio Alessandro (16/10/2019); Crisci Marco (20/11/2019); De Lucia Valerio (24/1/2020); De Rosa Sabatino(4/12/2019); Nuzzo Savastano e Russo (in data 10/11/2018); Di Marzo Antonio(7/1/2019) Crisci Nicola(16/3/2019); Liparulo Ciccozzi e Vigliotti (10/11/2018); Capasso Mario(22/3/2019); Nuzzo Orazio (14/12/2018), pertanto, tutti i calciatori innanzi indicati sono stati tesserati in data antecedente la disputa della gara; ciò comporta l'infondatezza del reclamo proposto. P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 CGS alle società interessate, rigetta il reclamo e per l'effetto sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.78 del 27/2/2020 pag. 1493, di questo C.R. Campania, omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/2; conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 23/ 2/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 23/ 2/2020 MARIGLIANO SPORTING CLUB - CLUB PARADISO ACERRA

Il sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Marigliano sporting Club in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art.67 CGS, né chiesto l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n.22 del 22 6/2/2020); P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania n. 61C5 del 27.2.2020, pag. 667, dichiara il reclamo improcedibile e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul campo di 2/9 In favore della reclamata, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone incamerarsi contributo di accesso alla giustizia.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 15 giugno 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**